



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 325/13/CONS**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TLA TV S.R.L. DI ABBANEO LUISA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 10/13/ISP**

#### L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio dell'8 maggio 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, recante "*Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento*";

VISTA la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25, recante "*Integrazioni alle disposizioni di cui alla delibera 506/05/CONS*";



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2007, n. 44, recante “Attuazione della nuova Organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità”;

VISTA la delibera n. 56/08/CONS del 31 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2008, n. 95, recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2009, n. 25, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “Nuovo Regolamento Relativo Alla Radiodiffusione Televisiva Terrestre In Tecnica Digitale” che ha abrogato la delibera n. 435/01/CONS recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”;

CONSIDERATO che, da verifiche effettuate dal Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza in materia di tutela del diritto d’autore e trasmesse allo scrivente con relazione acquisita in data 23 ottobre 2012, è emerso, tra le altre, che la società “TLA TV S.r.l. di Abbaneo Luisa”, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (di seguito “ROC”) in qualità di soggetto esercente l’attività di operatore di rete e di fornitore di servizi di media audiovisivi, non ha trasmesso le prescritte comunicazioni annuali telematiche al ROC con riferimento agli anni 2011 e 2012;

CONSIDERATO, inoltre, che sulla base della citata segnalazione, l’Ufficio Registro degli operatori di comunicazione ha invitato la società in oggetto, con nota del 17 dicembre 2012, ad aggiornare i dati dichiarati al ROC trasmettendo le prescritte comunicazioni ai sensi degli artt. 11 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto del Direttore del Servizio Ispettivo Registro e Co.re.com, n. 10/13/ISP del 24 gennaio 2013, notificato in data 29 gennaio 2013, con il quale veniva contestata alla società “TLA TV S.r.l. di Abbaneo Luisa” - c.f. 00319590675 - con sede legale in Napoli (NA), alla via Sepe Liguori, c.a.p. 80044, la violazione degli articoli 11 e 13, comma 1, dell’allegato A alla delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS e s.m.i. per non



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2012 (relativa all'anno 2011) e la comunicazione annuale telematica 2011 (relativa all'anno 2010);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché di motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;

CONSIDERATO che la medesima società non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna delle due violazioni contestate, nella misura pari a due volte il minimo edittale, corrispondente complessivamente ad un totale pari ad euro 2.064,00 (duemilasessantaquattro/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione delle comunicazioni annuali prescritte ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società ha provveduto, seppur tardivamente, a trasmettere la comunicazione annuale al Registro degli Operatori di Comunicazione in data 12 aprile 2013;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va evidenziato che lo stesso non ha precedenti sanzionatori a suo carico per la violazione della specifica normativa;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse non risultano tali da ritenersi compromesse dall'adozione di una sanzione pari a due volte il minimo edittale;

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com.;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società "TLA TV S.r.l. di Abbaneo Luisa" - c.f. 00319590675 - con sede legale in Napoli (NA), alla via Sepe Liguori, c.a.p. 80044, di pagare la somma di € 2.064,00 (duemilasesantaquattro/00), quale sanzione amministrativa, comminata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la violazione degli articoli 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. per non aver provveduto ad inviare le prescritte comunicazioni annuali telematiche, nei termini e nelle modalità prescritte, relative agli anni 2011 e 2012.

### **DIFFIDA**

la predetta società a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dagli articoli 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

### **INGIUNGE**

alla società "TLA TV S.r.l. di Abbaneo Luisa" di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012, ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa degli articoli 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera 666/08/CONS, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 325/13/CONS*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*DEL. N. 325/13/CONS*".

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 8 maggio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani